



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Reclutamento Formazione Relazioni Sindacali
Ripartizione Personale Tecnico-Amministrativo / Gestione stato giuridico
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583139 Fax +39 040 5587908 e-mail: persgiur@amm.univ.trieste.it

Prot. 6753
Trieste, 29/12/08

REP. 16/08

Titolo VII Classe 15
Allegati: 1

Ai Signori
Presidi di Facoltà
Direttori dei Centri di Spesa Autonomi
Direttori di Divisione
Capi Sezione
Capi Ripartizione
Segretari dei Centri di Spesa Autonomi
Segretari didattico- amm.vi di Facoltà

LORO SEDI

OGGETTO: Novità introdotte dalla Legge 244/07 (legge Finanziaria 2008) in materia di lavoro flessibile.

Con la presente nota si rende noto che i commi 76 e 79 dell'art. 3 Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), rinnovellando gli articoli 7 e 36 del D.lgs. n. 165/01, relativi all'utilizzo di contratti di "**lavoro flessibile**", hanno limitato il ricorso a tali forme di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, gli incarichi di cui al predetto art. 7 potranno essere affidati a persone di "*particolare e comprovata specializzazione universitaria*", solo dopo avere accertato l'impossibilità di utilizzo ovvero l'inesistenza di figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico medesimo in Ateneo.

Si fa presente che, in ogni caso, gli incarichi di collaborazione, sia occasionale, che coordinata e continuativa, possono gravare sul FFO di Ateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 80 della Finanziaria 2008, nel limite del 35% della spesa sostenuta nel 2003; tale percentuale ricomprende anche i tempi determinati. Il predetto limite può essere derogato nel caso di incarichi correlati all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica finanziati con fondi che non gravino sul FFO.

Peraltro, tenuto conto del principio di specialità di cui godono gli Atenei, relativamente a determinate figure professionali che vi operano, si riportano, nella tabella A,



allegata alla presente nota, le tipologie di contratti che, alla luce della legge Finanziaria 2008, è possibile stipulare senza incorrere nella responsabilità amministrativa del dirigente e nella nullità del contratto stipulato (art. 3, comma 79, punto 11 legge Finanziaria 2008).

Per quanto riguarda, infine, il **lavoro subordinato a tempo determinato** (tabella allegata B), si precisa che tale tipologia potrà essere utilizzata unicamente per esigenze temporanee ed eccezionali, per la durata massima di tre mesi, non rinnovabili né prorogabili, e sempre entro il su citato limite del 35%.

I predetti limiti, temporale e percentuale del 35%, potranno essere derogati per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di programmi o attività, con fondi dell'Unione Europea, ovvero per progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, i cui oneri non siano a carico del FFO di Ateneo.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore amministrativo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Reclutamento Formazione Relazioni Sindacali
Ripartizione Personale Tecnico-Amministrativo / Gestione stato giuridico
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583139 Fax +39 040 5587908 e-mail: persgiur@amm.univ.trieste.it

ALLEGATO A

COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E PRESTAZIONI OCCASIONALI	AFFIDAMENTO CONSENTITO	MOTIVAZIONE o REQUISITO
INCARICHI AMMINISTRATIVI	NO	Medesimi compiti svolti dal personale in servizio
INCARICHI TECNICI	SI	Particolare e comprovata specializzazione universitaria
COLLABORATORI DI RICERCA	SI	Principio di specialità Legge 449/97
ASSEGNISTI DI RICERCA	SI	Principio di specialità Legge 449/97
DOCENTI A CONTRATTO	SI	Principio di specialità DPR382/80, Legge 210/98, Legge 230/05
TUTORI	SI	Principio di specialità DM 198/03
TUTORI artt. 12 e 13 Legge. 341/90	SI	Particolare e comprovata specializzazione universitaria
PRESTAZIONI OCCASIONALI	SI	Particolare e comprovata specializzazione universitaria



ALLEGATO B

TEMPI DETERMINATI	AFFIDAMENTO CONSENTITO	MOTIVAZIONE o REQUISITO
Fino a 3 mesi	SI	Esigenze temporanee ed eccezionali Non prorogabile, non rinnovabile con contratti di altra natura
Oltre 3 mesi	SI	Programmi o attività con oneri finanziati con fondi dell'Unione Europea
Oltre 3 mesi	SI	Progetti di ricerca e di innovazione tecnologica con fondi non a carico del FFO